



Comune di Castelnovo ne' Monti

SINDACO

Castelnovo ne' Monti, li 31 dicembre 2014

Prot. N. 18932

Oggetto: Proroga, senza soluzione di continuità, dell'attribuzione delle funzioni di cui all'art. 61 dello Statuto Comunale e all'art. 107, comma 2 del D. Lgs. 267/2000, come disposto dall'art. 109 comma 2 del medesimo D. Lgs. 267 del 18.08.2000 del Servizio Sociale Unificato.

IL SINDACO

VISTO l'art. 50 comma 10 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, il quale prevede: "Il Sindaco ed il Presidente della Provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110 della presente legge, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali";

VISTO l'art. 109 del Testo Unico suddetto ed in particolare il comma 2 il quale stabilisce: " Nei comuni privi di personale di qualifica dirigenziale, le funzioni di cui all'art. 107, commi 2 e 3, fatta salva l'applicazione dell'articolo 97, comma 4 lettera d), possono essere attribuite a seguito di provvedimento motivato del Sindaco, ai responsabili degli uffici o dei servizi, indipendentemente dalla loro qualifica funzionale anche in deroga a ogni diversa disposizione";

VISTO l'art. 43 comma 8 del vigente statuto comunale, il quale prevede che il Sindaco nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità e i criteri stabiliti dall'art. 51 della legge 142/1990, ora art. 50, comma 10 del Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali;

VISTO l'art. 61 del vigente statuto comunale il quale prevede:

1. " I responsabili degli uffici e dei servizi sono nominati dal Sindaco ed individuati secondo il sistema organizzativo adottato dall'Ente.
2. Ai Responsabili degli Uffici e dei servizi, formalmente individuati e nominati spettano tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, che la legge e lo statuto espressamente non riservino agli organi di governo dell'Ente. Sono ad essi attribuiti tutti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dall'organo politico, tra i quali in particolare, secondo le modalità stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ente:
 - a) la presidenza delle Commissioni di gara e di concorso, fatto salvo il caso di cui al successivo art. 63 comma 5 lettera e);
 - b) la responsabilità delle procedure d'appalto e di concorso;
 - c) la stipulazione dei contratti;
 - d) gli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa;
 - e) gli atti di amministrazione e gestione del personale;
 - f) i provvedimenti di autorizzazione, concessione e analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri

predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

- g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previsti dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico- ambientale;
- h) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazioni ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e conoscenza;
- i) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai Regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

- 3. I responsabili degli Uffici e dei Servizi, possono delegare le funzioni che precedono al personale ad essi sottoposto con le modalità stabilite nel regolamento sull'Ordinamento dei servizi e degli uffici.
- 4. Il Sindaco può delegare ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo Statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.”;

VISTO l'art. 8 del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale delle Regioni e delle autonomie locali per la revisione del sistema di classificazione del personale, sottoscritto in data 31.03.1999, il quale prevede: “

- 1. Gli Enti istituiscono posizioni di lavoro che richiedono, con assunzione diretta di elevata responsabilità di prodotto e di risultato:
 - a) Lo svolgimento di funzioni di direzione di unità organizzative di particolare complessità, caratterizzate da elevato grado di autonomia gestionale e organizzativa;
 - b) Lo svolgimento di attività con contenuti di alta professionalità e specializzazione correlate a diplomi di laurea e/o di scuole universitarie e/o alla iscrizione ad albi professionali;
 - c) Lo svolgimento di attività di staff e/o di studio, ricerca, ispettive, di vigilanza e controllo caratterizzate da elevate autonomia ed esperienza.
- 2. Tali posizioni, che non coincidono necessariamente con quelle già retribuite con l'indennità di cui all'art. 37, comma 4, del CCNL del 6 luglio 1995, possono essere assegnate esclusivamente a dipendenti classificati nella qualifica D, sulla base e per effetto d'un incarico a termine conferito in conformità alle regole di cui all'art. 9”;

VISTO l'art. 11, comma 1, del suddetto CCNL del 31.03.1999, il quale prevede: “I Comuni privi di posizioni dirigenziali, che si avvalgono della facoltà di cui all'art. 51, comma 3 bis, della legge 142/1990 introdotto dalla legge 191/1998 e nell'ambito delle relative risorse finanziarie, applicano la disciplina degli articoli 8 e seguenti esclusivamente a dipendenti cui sia attribuita la responsabilità degli uffici e dei servizi formalmente individuati secondo il sistema organizzativo autonomamente definito e adottato”;

VISTO ed integralmente richiamato il precedente decreto sindacale prot. n. 9428 del 9.06.2009, con il quale si provvedeva a nominare Responsabile del Servizio Sociale Unificato, la Dott. ssa Maria Grazia Simonelli, dipendente a tempo indeterminato, del Comune di Castelnovo ne' Monti, in qualità di “Istruttore direttivo socio-assistenziale” – cat. D1 pos. Ec. D4, Responsabile del Settore Sicurezza Sociale e titolare di posizione organizzativa, dall'1.01.2013 e fino alla data del mandato elettivo del Sindaco e attribuire alla stessa le funzioni di cui all'art. 61 dello Statuto Comunale e all'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 e l'incarico di posizioni organizzative dall'1.01.2013 alla data di scadenza del mandato elettivo del Sindaco;

VISTO altresì e integralmente richiamato, il proprio precedente decreto prot. N. 12128 del 22.08.2014, con il quale si prorogava la nomina della Sig. ra Maria Grazia Simonelli quale Responsabile del “Servizio Sociale Unificato”, si attribuivano alla stessa le funzioni di cui all'art.

Comune di Castelnovo ne' Monti

107 del D. Lgs. 267/00 e l'incarico di posizione organizzativa, senza soluzione di continuità con l'incarico precedente e fino al 31.12.2014;

VISTA la "Convenzione relativa al mantenimento del ruolo del Comune e della programmazione e gestione delle funzioni sociali, socio-educative e socio sanitarie nel Distretto di Castelnovo ne' Monti tra le Amministrazioni comunali di Castelnovo ne' Monti, Carpineti, Casina, Toano, Vetto, Villa Minozzo, Busana, Ramiseto, Ligonchio, Collagna e Unione dei Comuni dell'Alto Appennino Reggiano, tutte ricomprese nell'ambito territoriale del distretto di Castelnovo ne' Monti e dall'A.s.l. di Reggio Emilia", approvata nella seduta di Consiglio Comunale in data 26.11.2012;

RITENUTO di prorogare, senza soluzione di continuità con l'incarico precedente, la nomina della Sig. ra Maria Grazia Simonelli quale Responsabile del "Servizio Sociale Unificato", e attribuire alla stessa le funzioni di cui all'art. 61 dello Statuto Comunale e all'art. 107, comma 2, del D. Lgs. 267/2000 come disposto dall'art.109 comma 2 del medesimo D.Lgs. N.267/2000 e l'incarico di posizione organizzativa, in attesa di definire i nuovi obiettivi programmatici e la conseguente articolazione organizzativa e dei ruoli dirigenziali;

proroga la n o m i n a

della Sig. ra Maria Grazia Simonelli, dipendente di ruolo del Comune di Castelnovo ne' Monti quale "istruttore direttivo amministrativo", Responsabile del "Servizio Sociale Unificato", senza soluzione di continuità con l'incarico precedente e fino al 30.06.2015;

A t t r i b u i s c e

Allo stesso le funzioni di cui all'art. 61 dello Statuto Comunale e all'art. 107, comma 2, del D.Lgs. 267/2000, come disposto dall'art.109 comma 2 del medesimo "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali" approvato con Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267, senza soluzione di continuità con l'incarico precedente e fino al 30.06.2015;

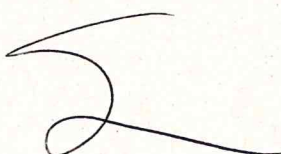
A t t r i b u i s c e

L'incarico di posizioni organizzative di Responsabile del "Servizio Sociale Unificato", come previsto dalla deliberazione della Giunta Comunale n. 91/2003 e n. 115/2004, senza soluzione di continuità con l'incarico precedente e fino al 30.06.2015; precisando che non viene determinato l'importo dell'indennità di posizione e l'indennità di risultato, in quanto la Dott. Ssa Simonelli, assegnata funzionalmente al S.S.U., ma dipendente del Comune di Castelnovo ne' Monti, è già titolare di posizione organizzativa e mantiene il trattamento economico in godimento;

D I S P O N E

che in caso di assenza o impedimento della Responsabile, alla relativa sostituzione provvederà il Segretario generale;

Dà atto che l'incarico potrà essere suscettibile di modifica, revoca o integrazione in relazione a modifiche dell'assetto organizzativo e/o a valutazione negativa da parte del Nucleo di Valutazione.



IL SINDACO
Enrico Bini

